



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 123/13
Lussemburgo, 3 ottobre 2013

Sentenza nella causa C-583/11 P
Inuit Tapiriit Kanatami e a.

La Corte conferma l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso per l'annullamento del regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

Le disposizioni sulla ricevibilità introdotte dal Trattato di Lisbona, meno restrittive, non sono applicabili agli atti legislativi

Il regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ¹ («regolamento di base») autorizza, in via generale, l'immissione sul mercato dell'Unione di tali prodotti solo quando essi provengano da forme di caccia tradizionalmente praticate dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene a fini di sussistenza. Ritenendo che tale norma arrechi pregiudizio ai propri interessi economici, la Inuit Tapiriit Kanatami, un'associazione rappresentativa degli interessi degli Inuit canadesi, nonché taluni altri soggetti (produttori e commercianti, di varie nazionalità, di prodotti derivati dalla foca) hanno chiesto al Tribunale di annullare il regolamento di base.

Con ordinanza del 6 settembre 2011 ², il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto irricevibile. Il Tribunale ha constatato che il regolamento di base costituiva un atto legislativo, impugnabile dalle persone fisiche o giuridiche soltanto alla duplice condizione che le riguardasse direttamente e individualmente. Orbene, nel caso di specie, tali requisiti di ricevibilità non risultavano soddisfatti. Al riguardo, il Tribunale ha precisato che la nuova regola ³ introdotta dal Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che consente a tali soggetti di impugnare alcuni atti di portata generale anche quando non li riguardano individualmente, è applicabile solo agli atti regolamentari ⁴ e non agli atti legislativi.

La Inuit Tapiriit Kanatami e altri interessati hanno impugnato l'ordinanza. Dato che tanto l'ordinanza quanto l'impugnazione vertono unicamente sulla ricevibilità del ricorso di tali soggetti, a sua volta anche la Corte di giustizia è chiamata, nella presente causa, a pronunciarsi sulla medesima questione ⁵.

Nell'odierna sentenza, la Corte rileva anzitutto che, in via generale, come già avveniva prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso contro qualsiasi atto dell'Unione produttivo di effetti giuridici obbligatori del quale siano destinatarie o che le riguardi direttamente e individualmente. A tal riguardo, la Corte sottolinea che

¹ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

² Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2011 ([T-18/10](#)), Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio.

³ Articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, il quale stabilisce che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro gli *atti regolamentari* che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

⁴ La nozione di atto regolamentare è stata così precisata dal Tribunale (ordinanza T-18/10): essa «deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi». Un atto regolamentare è un atto di portata generale (e non un atto individuale) di natura non legislativa (tale natura è determinata dal tipo di procedura, legislativa – sia essa ordinaria oppure speciale – o meno, che ha portato all'adozione dell'atto).

⁵ I ricorrenti nella presente causa e altri soggetti hanno altresì proposto dinanzi al Tribunale un ricorso avverso il regolamento di attuazione del regolamento di base ([T-526/10](#)). Con sentenza del 25 aprile 2013 (v. comunicato stampa n. [55/13](#)), il Tribunale, senza esaminare la ricevibilità del ricorso, ha dichiarato che sia il regolamento di attuazione sia il regolamento di base sono validi. Quest'ultima sentenza del Tribunale è tuttavia attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia ([C-398/13 P](#)).

può trattarsi di atti individuali (quale una decisione indirizzata a una persona), oppure di atti di portata generale, che includono sia gli atti legislativi (quale il regolamento di base) sia gli atti regolamentari.

In tale contesto, la Corte rammenta che, a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, taluni atti di portata generale possono essere impugnati dalle suddette persone dinanzi ai giudici dell'Unione senza che queste debbano soddisfare il requisito dell'incidenza individuale. Tuttavia, **il Trattato precisa inequivocabilmente che tali regole di ricevibilità meno restrittive si applicano soltanto a una categoria più ristretta dei suddetti atti, segnatamente a quella degli atti regolamentari.** Di conseguenza, come giustamente dichiarato dal Tribunale, **gli atti legislativi**, che, sebbene abbiano anch'essi portata generale, **non sono inclusi tra gli atti regolamentari, continuano ad essere soggetti a regole di ricevibilità più restrittive.**

La Corte precisa poi che le regole di ricevibilità relative ai ricorsi proposti contro gli atti legislativi, ed in particolare il tenore del requisito dell'incidenza individuale, non sono state modificate dal Trattato di Lisbona. Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato che i ricorrenti non soddisfacevano quanto meno uno dei due requisiti di ricevibilità ad essi applicabili, in particolare quello dell'incidenza individuale. Infatti, il divieto di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca stabilito nel regolamento di base, essendo formulato in termini generali, si applica indistintamente a qualunque operatore economico che rientri nell'ambito di applicazione di quest'ultimo, senza essere specificamente rivolto ai ricorrenti.

Infine, la Corte dichiara che **la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non esige che un singolo possa proporre in modo incondizionato un ricorso di annullamento contro gli atti legislativi dell'Unione direttamente dinanzi al giudice dell'Unione.** In tale contesto, la Corte ricorda che il controllo giurisdizionale del rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione è assicurato dalla Corte e dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. Qualora l'attuazione dei suddetti atti competa alle istituzioni dell'Unione, il singolo può proporre, a certe condizioni, un ricorso diretto dinanzi ai giudici dell'Unione contro le misure di attuazione e far valere a sostegno del suo ricorso l'illegittimità dell'atto generale⁶. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, il singolo può far valere l'invalidità dell'atto dell'Unione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo, proponendo una questione pregiudiziale.

A tal proposito, la Corte sottolinea che, nell'ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto dell'Unione di portata generale, eccettuando l'invalidità di quest'ultimo. Spetta quindi agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, i trattati non hanno inteso creare mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali al fine di salvaguardare il diritto dell'Unione che siano diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale. La situazione sarebbe diversa soltanto se nell'ordinamento giuridico nazionale in questione, considerato nel suo complesso, non esistesse alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, o, ancora, se per il singolo l'unico modo per poter adire un giudice fosse quello di commettere violazioni del diritto.

Di conseguenza, **la Corte respinge integralmente l'impugnazione.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

⁶ Ciò è proprio quanto si è verificato nella causa T-526/10, nell'ambito della quale i ricorrenti nella presente causa e altri soggetti hanno impugnato il regolamento di attuazione del regolamento di base, deducendo l'illegittimità di quest'ultimo.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582